



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 4 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: Foglia Mario nato a Marcianise il 07/12/1943 matr. 13493 c.f. FGMRA43T07E932P

Avvocato: **Monaco** Pasquale Lucio, Via Martiri del Dissenso, 31 – 81055 - S.Maria C.V. (CE)
c. f. MNCPQL69L29B963Y

Oggetto della spesa: risarcimento danno, interessi legali, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 358366 del 25/05/2016, l'Ufficio Speciale Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 4075/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-Sez. Lavoro e Previdenza pronunciata il 11/11/2015 e notificata a questa Amministrazione il 13/05/2016

Il Tribunale di Santa Maria C.V. In accoglimento del ricorso proposto dal Sig. Foglia Mario, ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore del predetto ricorrente della somma di €. 2.272,41 a titolo di risarcimento del danno da perdita di *chance conseguente alla mancata valutazione del risultato per gli anni 2000 e 2001* , oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del danno al saldo.

Il Tribunale di Santa Maria C.V. ha, altresì, condannato la Regione Campania alla refusione delle spese di giudizio, liquidate in €.1128,00, di cui €.147,,00 per spese forfetarie e la residua parte per compensi, oltre IVA e CPA secondo legge, con attribuzione. L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n. 386879 del 07/06/2016 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 559795 del 19/08/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli interessi da applicare alla sentenza in parola;

Inoltre, Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/CG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 386879 del 07/06/2016, ha chiesto alla U.O.D. 13 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La U.O.D. 13 , con nota prot .n. 685085 del 20/10/2016, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 4075/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-Sez. Lavoro e Previdenza pronunciata il 11/11/2015 e notificata a questa Amministrazione il 13/05/2016;

TOTALE DEBITO

€ 4.217,67

Sig. Foglia Mario matr. 13493

- Risarcim. Danno per mancata retrib. di risultato (anni 2000-2001) € 2.272,41
 - Interessi legali maturati al 20/12/2016 € 513,86
- € 2.786,27

Competenze per spese di giudizio Avv. **Monaco** Pasquale Lucio

€ 1.431,40

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 358366 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n.4075/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-Sez. Lavoro e Previdenza pronunciata il 11/11/2015 e notificata a questa Amministrazione il 13/05/2016;
- Prospetto di calcolo competenze legali
- Nota prot. 685085 della U.O.D. 13

Napoli, 20/10/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

122



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Advocatura Regionale
STAFF "Supporto tecnico-operativo
all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività
contenziosa in materia civile e penale"
60 01 00 01

DIP 55 DG 14 UOD 04
Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

3015
G

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0358366 25/05/2016 09,16
Mitt. : Advocatura Regionale

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



04
30 MAG 2016

CC- 7759/2011 – Avv. Letizia
Foglia Mario c/Regione Campania
Trasmissione sentenza n. 4075/2015
Trib. S.M.C.V. - Sezione Lavoro

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per l'esecuzione,
copia della sentenza n. 4075/2015 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere – Sezione
Lavoro, relativa al procedimento emarginato.

Si comunica altresì che la stessa è suscettibile di gravame.

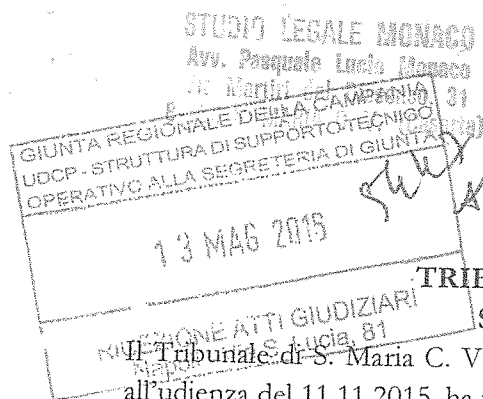
IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

Sentenza n. 4075/2015 pubbl. il 11/11/2015

RG n. 9629/2010

COPIA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale di S. Maria C. V. -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott.ssa Flora Vollero,
all'udienza del 11.11.2015, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa nr. 9629 /2010, avente ad oggetto: **risarcimento del danno per perdita di chances**,
vertente

TRA

FOGLIA MARIO, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo,
dall'Avv. Pasquale Lucio Monaco, con cui elettivamente domicilia in S. Maria C. V., via Martiri del
Dissenso n. 31

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Modesto
Letizia, come da procura in atti, con cui elettivamente domicilia in via Santa Lucia n. 81, Napoli

RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per il ricorrente: accoglimento della domanda risarcitoria come formulata in ricorso con condanna di
parte resistente al pagamento delle spese di lite con attribuzione.

Per la Regione Campania: rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 13.10.2010, parte ricorrente, in epigrafe indicata, dipendente della Regione Campania
con inquadramento nell'area D , premesso che con determina dirigenziale n. 13/2000 la Regione
Campania gli conferiva l'incarico di responsabile di posizione organizzativa di Unità complessa di
livello A per l'anno 2000, salvo revoca in caso di accertamenti di risultati negativi o di intervenuti
mutamenti organizzativi e premesso altresì che successivamente veniva confermato in tale incarico per
l'anno 2001 con decreto dirigenziale nr. 3445/2001 ed altresì per gli anni successivi, come indicati in
ricorso, senza soluzione di continuità (cfr. decreti dirigenziali in atti) agiva per il risarcimento del
danno da inadempimento contrattuale ovvero da perdita di *chances*, per la mancata definizione negli
anni in considerazione **2000-2001** del sistema di valutazione ai fini della corresponsione della
retribuzione di risultato.

Esponeva a tal proposito che il CCNL del 31.3.1999, che aveva classificato il personale in quattro
categorie, prevedeva per il personale della categoria D la istituzione di un'area delle posizioni
organizzative e che il contratto decentrato integrativo per il personale della Regione Campania
prevedeva per il personale destinatario delle posizioni organizzative la attribuzione di una retribuzione
di posizione e di una retribuzione di risultato, in misura del 20% dell'

13M
REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0334617
Mitt. : SENT 4075/15
Ass. : Avvocatura Regionale
16/05/2016 12.44
fonte: http://l
VOLLERO FLORA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7db

La indennità di risultato, quindi, secondo quanto dedotto in ricorso, avrebbe dovuto essere corrisposta, previa valutazione dei risultati, da parte dei dirigenti di settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con delibera di Giunta del 22.11.1998 nr. 8493.

Tanto premesso il ricorrente deduceva invece che il sistema di valutazione negli anni innanzi indicati non era stato definito per colpevole inerzia della Amministrazione, non avendo il nucleo di valutazione messo a punto il sistema di valutazione. L'assenza dello schema di valutazione aveva impedito l'apprezzamento dei risultati raggiunti e la loro corrispondenza agli obiettivi prefissati, con la conseguenza della mancata corresponsione della retribuzione di risultato, condizionata dall'esito di detta valutazione, da cui scaturiva la posta risarcitoria da perdita di *chances* di cui veniva preteso il pagamento nel presente giudizio

Si costituiva la Regione Campania contestando il fondamento delle domande, di cui chiedeva il rigetto.

Esponendo che la attribuzione della retribuzione di risultato era in relazione di corrispettività rispetto al conseguimento di un risultato positivo, il cui accertamento presupponeva la predisposizione di un sistema di valutazione da parte del nucleo a ciò preposto, come previsto dall'art. 9 co. 4 e dall'art. 10 co. 3 del CCNL nonché dall'art. 11 del CCDI del 27.3.2000 e che per il periodo di riferimento non era stato definito il sistema di valutazione né erano stati attribuiti gli obiettivi ai titolari di posizione organizzativa.

Deduceva altresì che non poteva essere considerato espressione di valutazione positiva il conferimento dell'incarico per gli anni successivi, atteso che la conferma sarebbe potuta avvenire anche in caso di mancato raggiungimento di un risultato positivo e che parte ricorrente, ad ogni modo, non aveva neppure indicato la attività svolta in attuazione dell'incarico conferito ed i risultati positivi che avrebbe realizzato.

Tali omissioni erano determinanti in riferimento al merito della pretesa risarcitoria, non essendo stati allegati i fatti e le circostanze sulla base dei quali desumere la percentuale di probabilità di conseguire il risultato sperato.

Acquisiti agli atti i documenti prodotti dalle parti, la causa, incardinata innanzi al precedente giudicante titolare del ruolo, a seguito di rinvio d'ufficio veniva sottoposta per la prima volta all'attenzione dello scrivente magistrato all'odierna udienza, dove veniva decisa mediante lettura della sentenza.

Rileva il Tribunale che la domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.

Ed invero, a norma dell'art. 9 co. 4 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali la valutazione positiva dei risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato (*"I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'Ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 10 comma tre"*).

Poiché nelle fattispecie all'esame di questo giudicante è incontestato che non sia stata posta in essere alcuna valutazione, non si è dunque verificato il presupposto per il riconoscimento del diritto a percepire tale voce accessoria della retribuzione, peraltro nemmeno richiesta nel presente giudizio e

tuttavia tale mancata valutazione determina l'insorgenza di una posta risarcitoria, come di seguito meglio esplicitato. Ed infatti, nella fattispecie di causa sicuramente parte resistente ha posto in essere la condotta illecita censurata in ricorso, ovvero la mancata definizione del sistema di valutazione propedeutico alla valutazione dei risultati ed al pagamento della retribuzione di risultato in favore dei titolari di posizione organizzativa.

A tale riguardo si precisa che l'art. 10 del CCNL del 31.3.1999 prevedeva che per il personale della categoria D titolare di posizioni organizzative il trattamento economico accessorio fosse composto dalla retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, con assorbimento di ogni altra competenza accessoria ed indennità, compreso il compenso per il lavoro straordinario. L'importo della retribuzione di posizione era previsto da un minimo di lire 10 milioni ed un massimo di lire 25 milioni annui lordi per tredici mensilità, demandando a ciascun ente la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative. Per la retribuzione di risultato lo stesso articolo prevedeva un importo variabile dal 10 al 25% della retribuzione di posizione, da corrispondere a seguito di valutazione annuale. La indicata norma ha trovato attuazione nel contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della giunta regionale, stipulato in data 27.3.2000. In particolare l'art. 11 ha istituito tre tipi di posizione organizzativa, contrassegnati rispettivamente con le lettere A-B-C.

Come risulta dalla delibera di conferimento dell'incarico al ricorrente è stata assegnata una posizione di livello "A" (Posizione organizzativa di Unità complessa) a decorrere dal 1.4.1999 (cfr doc n. 2 prod. parte ricorrente). Il citato articolo 11 prevedeva per l'anno 1999 un valore della posizione di livello A di lire 19 milioni ed un valore della posizione di livello C di 13 milioni di lire.

Per l'anno 2000 disponeva la assegnazione di ulteriori posizioni organizzative ed un valore della posizione organizzativa di livello A di lire 22 milioni, quanto alla posizione di livello C un valore di lire 14.000.000; soltanto da detto anno e per i successivi prevedeva una retribuzione di risultato annua pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con delibera di G.R. del 22.11.1998.

Orbene è evidente che la definizione del sistema di valutazione costituiva una condotta obbligata del datore di lavoro, in quanto condizione per la attribuzione del trattamento economico riconosciuto dalla contrattazione collettiva al lavoratore. L'obbligo del datore di lavoro seppure non previsto letteralmente come tale dal contratto collettivo deriva dai generali principi di correttezza e buona fede nella interpretazione delle norme contrattuali (art. 1366 cc.) e nella loro esecuzione (art. 1375 cc). D'altronde soltanto attraverso la condotta accessoria omessa la amministrazione poteva adempiere alla propria obbligazione principale di corrispondere la retribuzione di risultato (al verificarsi dei rispettivi presupposti), prevista insieme alla retribuzione di posizione quale sostitutiva di ogni altro trattamento accessorio, compresa la retribuzione per il lavoro straordinario.

La mancata definizione del sistema di valutazione costituisce dunque un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, risarcibile se ed in quanto produttivo di un danno.

Ebbene, il ricorrente allega un danno concreto ascrivibile all'area della cd. " perdita di chances".

Tale voce di danno è effettivamente configurabile nella fattispecie concreta in esame e consiste nella perdita del diritto del ricorrente alla retribuzione di risultato per effetto della mancanza della valutazione da parte del dirigente di settore, nonché più in generale nel mancato godimento di tutti quei positivi riflessi attinenti alla carriera relativi alla positiva valutazione dell'incarico espletato.

Peraltro, è ormai principio acquisito in dottrina come in giurisprudenza che la *chance*, ovvero la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, *id est* la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all'integrità del patrimonio la cui risarcibilità è, quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi d'un danno concreto ed attuale (*ex pluribus* Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.12.85 n. 6506, Cass. 13.12.2001 n. 15759, 18 marzo 2003 n. 399).

In sostanza il ricorrente deve provare di essere titolare non di una mera aspettativa (nella fattispecie al conseguimento della retribuzione di risultato), ma di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento circa la consecuzione dell'esito favorevole, secondo la disciplina applicabile ed un criterio di normalità.

Orbene nelle fattispecie di causa, essendo consistito l'inadempimento nella omessa realizzazione degli stessi criteri di valutazione, è evidente che la probabilità della valutazione positiva non può essere apprezzata in rapporto a parametri di giudizio specifici ed ad obiettivi predeterminati (in quanto mancanti) ma, più un generale, in ragione della professionalità del dipendente e della sua condotta di lavoro nel periodo di causa.

Né la Amministrazione può fondatamente pretendere di sottrarsi alle sue responsabilità proprio sul fondamento della lacuna che essa stessa ha determinato con il non apprestare alcun criterio di valutazione.

Sotto il segnalato profilo è allora determinante il rilievo della conferma dell'incarico di posizione organizzativa nel periodo di causa di cui ha fruito il ricorrente (*cfr. decreti dirigenziali in atti*)

Invero a norma dell'art. 9 del CCNL per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa gli enti tengono conto oltre alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti nonché delle attitudini, capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.

L'art. 12 del C.C.D.I., recante le disposizioni di attuazione del citato articolo 9, stabilisce i criteri generali per il conferimento degli incarichi da parte dei dirigenti, criteri che tengono conto:

- dell'esperienza maturata nell'ambito del servizio, settore ed area di coordinamento nello svolgimento dei programmi da realizzare (natura e caratteristiche dei programmi da realizzare)
- della formazione ed aggiornamento in servizio (requisiti culturali)
- delle abilità e capacità verificate nella attività lavorativa quotidiana (attitudini e capacità professionali)

- degli anni di servizio ed attività svolte nel percorso lavorativo nei ruoli regionali ed in regime di convenzione con la Regione Campania (esperienza acquisita) .

Pertanto nel conferimento degli incarichi per gli anni successivi al 2001 la amministrazione ha doverosamente considerato e positivamente valutato la esperienza pregressa e la capacità verificata nella attività lavorativa quotidiana.

Si rileva inoltre che gli incarichi, a norma dell'art. 9 del CCNL, possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, con procedura in contraddittorio con il dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale.

Pertanto se il conseguimento di risultati negativi è causa di revoca anticipata dell'incarico esso è sicuramente motivo ostativo al rinnovo dell'incarico già conferito.

Da ultimo va anche evidenziato come l'esito della valutazione non è configurato dall'art. 9 del CCNL come normale dualismo tra esito positivo/ esito non positivo. Infatti è prevista come prima eventualità quella della valutazione positiva, costituente titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato. Soltanto successivamente è considerata la formalizzazione di una valutazione non positiva, obbligatoriamente preceduta dal contraddittorio con il dipendente, assistito dal sindacato, con procedura estesa anche alla eventualità di revoca anticipata: trattasi dunque non di un normale esito della valutazione, premiale dei più meritevoli, ma piuttosto di una connotazione *lato sensu* sanzionatoria .

Per le concorrenti considerazioni sopra esposte può affermarsi con una margine di probabilità assai prossimo alla certezza che in caso di predisposizione del sistema di valutazione da parte del nucleo a ciò preposto il ricorrente avrebbe conseguito una valutazione positiva, maturando così il diritto a percepire la retribuzione di risultato.

In ordine alla quantificazione del danno deve tuttavia evidenziarsi come la attribuzione della retribuzione di risultato sia prevista solo per gli anni 2000 e successivi laddove per l'anno 1999 la retribuzione accessoria è limitata dal contratto integrativo alla sola retribuzione di posizione (così il CCDI : *"le posizioni di livello A e C... sono retribuite , a decorrere dall'1.4.1999 con la retribuzione sopra indicata"* dove il riferimento è al valore della posizione).

Sulla scorta delle non contestate allegazioni in ricorso emerge che la misura della retribuzione di risultato fissata dall'Amministrazione per gli anni 2000 e2001 (prevista in misura del 20% della retribuzione di posizione) era pari ad € 4544,82 per il livello A .

Appare congruo, perché ritenuto integralmente idoneo a risarcire il danno *de quo*, il criterio di quantificazione del danno allegato in ricorso consistente in una percentuale della retribuzione di risultato non percepita, che questo giudice ritiene di parametrare nella misura del 50%.

Conclusivamente la Regione deve essere condannata al risarcimento del danno in misura di € 2272,41 per gli anni (2000/01) con riferimento alla posizione del ricorrente.

Tanto premesso va riconosciuta la fondatezza della pretesa del ricorrente con riferimento agli anni 2000/2001, attesa la riconferma dell'incarico dirigenziale (*cfr. svolgimento del processo*).

Conseguentemente, per le ragioni innanzi esposte, parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., va condannato al pagamento in favore di dell'istante della somma di € 2272,41.

Trattandosi di obbligazione risarcitoria sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo la disciplina comune delle obbligazioni di valore; non viene in questione l'art. 22 co 36 L. 724/1994, relativo agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

- accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di FOGLIA MARIO della somma di € 2272,41 per le causali esposte in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del danno al saldo.
- Condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in € 1128,00, di cui euro 147 per spese forfettarie e la residua parte per compensi, oltre IVA e CPA di legge, con attribuzione ex art 93cpc.

Così deciso in S. Maria C. V., il 11.11.2015

IL GIUDICE

(*dott.ssa Flora Vollero*)

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici il su esteso atto, a mani,
all'indirizzo di:

- Regione Campania in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato
per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n° 81.

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato
l'atto che precede a mani dell'impiegato

13 MAG 2016

Sig. *Carosone Maria* *addetto*
alla ricezione atti, stante la precaria assenza
del Leg. Rapp.te

Anna Maria Iorio
Ufficiale Giudiziario

**Sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. -Sez. La
Numero 4075/2015**

Dip. sig. Foglia Mario

Avv.to Pasquale Lucio Monaco

Diritti e onorari			981,00
spese generali	15,00%	981,00	<u>147,15</u>
			1.128,15
CPA	4%	1.128,15	<u>45,13</u>
			1.173,28
IVA	22%	1.173,28	258,12
TOTALE FATTURA			1.431,40
RITENUTA	20%	1.128,15	225,63
NETTO A PAGARE			1.205,77



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Risorse Umane

DIP. 55 - D.G. 14 - U.O.D. 13

U.O.D. "Trasparenza amministrativa -

Riordino delle procedure e dei metodi di lavoro -

Analisi delle competenze -

Applicazione istituti della Produttività e delle Posizioni organizzative

Al dirigente della UOD 55.14.04

Oggetto: Nota prot. 386879 del 07/06/2016. Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza n. 4075/2015 del Tribunale di S. M. Capua Vetere- Foglia Mario/ Regione Campania

Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, recepito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1214 del 3 marzo 2000, non attribuiva allo scrivente nessuna attività di controllo e/o monitoraggio in merito al processo di valutazione delle Posizioni Organizzative. E' da rimarcare altresì che l'art.11 nell'istituire l'area delle Posizioni organizzative distinguendo tre livelli di complessità e i relativi compensi, prevedeva "una retribuzione di risultato annua, per l'anno 2000 e seguenti, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di Settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di valutazione costituito con Delibera di G.R. n. 8493 del 22/11/98". Tale sistema non è stato mai realizzato dal suddetto Nucleo, col quale la Regione, successivamente a tale inadempimento, ha interrotto il rapporto di lavoro provvedendo peraltro alla sua soppressione con Deliberazione n. 4853 del 05/10/2000. Pertanto, sarebbe stato quantomeno discutibile da parte degli allora dirigenti di Settore, l'attribuzione di obiettivi, rispetto al cui raggiungimento e quindi valutazione non sarebbe stato possibile pronunciarsi, attesa l'assenza a monte del suddetto sistema valutativo.

Rispetto al danno da perdita di chance se è vero che *il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance ...ha l'onere di provare, pure se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato*, è altresì vero che dedurre l'assunto che il dipendente, se fosse stato messo a punto il sistema di valutazione avrebbe senz'altro conseguito una valutazione positiva dalla circostanza che nell'anno successivo l'incarico di posizione è stato confermato è quantomeno azzardato. Infatti considerato quanto disposto all'art.12 del già citato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo: "Gli incarichi possono essere revocati prima della prevista scadenza con provvedimento scritto e motivato, in caso di accertamento di risultati negativi o di intervenuti mutamenti organizzativi", la revoca dello stesso, mancando il citato sistema di valutazione e quindi la possibilità di fatto di un accertamento negativo, restava relegata agli eventuali mutamenti organizzativi che si fossero verificati.

Nel merito della causa in questione, è utile rilevare che la ripartizione del fondo prevista all'art. 6 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale della Giunta Regionale, escluso quello con qualifica dirigenziale - fondo per il trattamento economico accessorio anno 2001, autorizzato alla sottoscrizione con Deliberazione di Giunta Regionale n. 6071 del 9/11/2001 - non prevedeva alcun finanziamento alla voce "retribuzione di risultato". Riguardo in particolare all'esigibilità del premio di risultato, l'assenza di un sistema di valutazione ha impedito di fatto una valutazione nel merito. Tale omissione infatti ha determinato in primis l'impossibilità da parte del Dirigente di attribuire gli obiettivi e successivamente dunque di valutare il raggiungimento degli stessi. Pertanto poiché il suddetto Nucleo non ha provveduto all'adempimento dell'obbligazione suddetta ne consegue l'obbligo ex art. 1218 c.c. a risarcire il danno. E pertanto se è vero che il

raggiungimento del risultato, indispensabile per far valere il diritto alla corresponsione della retribuzione ad esso collegata, non rappresenta invece presupposto necessario per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance. lo stesso dunque è esigibile allorché il creditore dimostri che l'inadempimento colpevole della controparte abbia causato la perdita della "mera possibilità" di conseguire quel risultato favorevole, come nel caso di specie.

Nella fattispecie in esame il giudice ha ritenuto che tale circostanza, ossia la mera possibilità, e non la certezza, di conseguire tale risultato favorevole fosse integrata dalla riconferma degli incarichi di P.O. al ricorrente, per gli anni successivi. Nella determinazione del quantum si può ritenere che egli si sia comunque attenuto alla giurisprudenza prevalente in materia. Essa difatti è ormai allineata nel ritenere che tale calcolo vada effettuato in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete ragionevoli possibilità dei risultati utili assumendo, come parametro di valutazione, il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato, diminuito d'un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo, deducibile dagli elementi costitutivi della singola situazione giuridica dedotta, coefficiente spesso individuato nel 50% dell'importo complessivo del vantaggio economico sperato.

Il titolare di P.O.

Dr.ssa Antonella Scotti



Il Dirigente di U.O.D.

Nicola Romano

